



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 del 28/07/2026

Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE ALLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN ADEGUAMENTO AL 'TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – TQRIF), APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N. 8 DEL 14/07/2026 SULLA BASE DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022/R/RIF. - VALIDITA' DAL 01/01/2026.
-----------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 08:30, convocata con appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOMINATIVO	FUNZIONE	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	Sindaco	P
TORCOLACCI BARBARA	Assessore	A
GHISELLI ANGELO	Assessore	P
CALZOLARI MIRCO	Assessore	P
SPARAVENTI FRANCESCA	Assessore	P
GATTONI STEFANO	Assessore	P

Assegnati n. 6

In carica n. 6

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa il **Segretario Comunale Paolo Tinti**, anche con funzioni di verbalizzante.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro Uccielli in qualità di **Sindaco** ed invita la **GIUNTA COMUNALE** alla discussione dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**:

PREMESSO CHE l'Assemblea territoriale d'Ambito (ATA) Rifiuti dell'Ambito ottimale n.1 – Pesaro e Urbino si è formalmente costituita in data 24 ottobre 2013, ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, artt. 7 e 8;

RICHIAMATA la convenzione per la costituzione di un ufficio unico tra ATA 1-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e AATO n.1 Marche Nord-Pesaro e Urbino che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali e di coordinamento dei due servizi sottoscritta in data 01.04.2021;

VISTI:

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*;
- la legge 14 novembre 1995, n.481 che affida ad ARERA il compito - tra gli altri - di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il d. lgs. n. 286/1999, art. 11, *"Qualità dei servizi pubblici"*;
- il d. lgs. n. 152/2006, artt. 200 e segg. sull'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;
- la l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), art. 2 co. 461, *"Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;*
- il d.p.r. n. 168/2010, art. 11;
- la legge n. 27/2012 di conversione con modifiche del d. l. n. 1/2012 che all'art. 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede che:
 - *"1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.*
 - *2. ((Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,)) Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente."*
- l'art. 32 comma 1 del d. lgs n. 33 del 2013 che recita: *"le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici"*;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia e l'Ambiente (ARERA) del 31.10.2019 n. 444/2019/R/RIF che ha definito gli obblighi di trasparenza in materia di ciclo integrato dei rifiuti;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* con la quale viene approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF), allegato A alla suddetta deliberazione;

RICHIAMATO il TQRIF il quale definisce:

- ***“ente territorialmente competente”***, l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente e pertanto debba essere l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) dell'Ambito territoriale ottimale 1 - Pesaro e Urbino, in quanto Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale “ATA 1 Pesaro e Urbino”, ad assumere il ruolo di Ente Territorialmente Competente (di seguito: ETC) e, conseguentemente, ad assolvere ai compiti che il TQRIF assegna a quest'ultimo;
- ***“gestione”***, l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);

PRECISATO CHE non si applica nei Comuni dell'ATA 1 Pesaro e Urbino una medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva), e che pertanto la gestione, ai fini del TQRIF, corrisponderà con il singolo territorio comunale;

VERIFICATO che l'ATA 1 Pesaro e Urbino si occupa della programmazione, del coordinamento e del controllo dei servizi di igiene urbana per i Comuni che la costituiscono;

CONSIDERATO, pertanto, che spetta all'ATA 1 Pesaro e Urbino:

- determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono;
- approvare per ogni singola gestione un'unica “Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATA la vigente Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF), approvata con deliberazione dell'assemblea territoriale d'ambito n. 27 del 28/12/2022 con presa d'atto di questa Giunta Comunale con delibera n. 1 del 10.01.2023;

TENUTO CONTO:

- che a valere dall'1.1.2025 il servizio di gestione dei rifiuti e rapporto con gli utenti è gestito come segue:

- ATTIVITÀ DI GESTIONE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI: gestita dal Comune attraverso affidamento in concessione alla società in house ASPES SPA che è il soggetto che espleta i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, attività gestita fino al 31.12.2024 da MARCHE MULTISERVIZI SPA;

- RACCOLTA E TRASPORTO: gestito da MARCHE MULTISERVIZI SPA, attraverso affidamento in house a società partecipata
- SPAZZAMENTO E LAVAGGIO DELLE STRADE gestito da MARCHE MULTISERVIZI SPA, attraverso affidamento in house a società partecipata;
- Che è quindi necessario adeguare la Carta sopra richiamata, alla nuova organizzazione che l'ente si è dato in questa materia

CONSIDERATO che ATA 1 Pesaro e Urbino ha provveduto per ogni singolo ambito tariffario ad individuare i gestori delle seguenti attività:

- *gestione tariffe e rapporto con gli utenti*
- *raccolta e trasporto*
- *spazzamento e lavaggio delle strade*

in base alle casistiche presenti nel territorio comunale, ATA 1 Pesaro e Urbino con la collaborazione dei rappresentanti dei gestori delle differenti attività afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ha quindi inquadrato quale modello di Carta della qualità dei servizi per questo Comune, quello relativo alla *Gestione Integrata* (per le gestioni in cui tutte le attività sono affidate ad un unico Gestore - Società o Comune);

DATO ATTO che con determinazione del Direttore dell'Assemblea, n. 15 del 14/07/2026, l'Autorità ATA 1 Pesaro e Urbino ha provveduto a:

- inquadrare tutti i gestori del servizio di gestione rifiuti dell'ATA 1 Pesaro Urbino, tra cui Marche Multiservizi Spa e ASPES SPA, all'interno dello **Schema I** (*Livello qualitativo minimo*) di cui all'art. 3 del TQRIF senza individuare obblighi di servizio e standard migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli minimi;
- invitare i gestori dell'ATA 1 Pesaro e Urbino ad impegnarsi per dotarsi delle strumentazioni necessarie all'avvio a regime della misurazione della qualità erogata nel servizio di gestione rifiuti, avendo a riferimento il set minimo di indicatori previsto dal TQRIF per lo Schema I;
- avviare una procedura di ricognizione puntuale delle attività con i gestori del servizio, avendo a riferimento le tempistiche stabilite dal TQRIF;

PRECISATO CHE ATA 1 - Pesaro e Urbino, considerata la presenza di Centri di Raccolta operativi ed allo scopo di contenere i costi del servizio, d'intesa con il gestore e in deroga a quanto disposto dall'articolo 29.2 del TQRIF, nella bozza della Carta della qualità del servizio ha previsto un numero minimo di ritiri annuali di rifiuti ingombranti a domicilio, inferiore a quanto stabilito dal sopra citato articolo;

PRESO ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 58.2 del TQRIF il gestore delle attività afferenti al servizio integrato di igiene urbana deve annualmente trasmettere all'ATA 1 - Pesaro e Urbino una relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui allo schema regolatorio "I" e delle previsioni contenute nelle "*Carte della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*" dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino, obblighi e previsioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'ATA 1 - Pesaro e Urbino, in qualità di Ente territorialmente competente;

P R O P O N E

1. DI PRENDERE ATTO che ATA 1 - Pesaro e Urbino in data 14/07/2026 con determinazione del Direttore n. 15, ha approvato le modifiche alla "*Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani*" dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino per

la gestione afferente il Comune di Vallefoglia, ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, inviando ai comuni lo schema da completare;

2. DI DARE ATTO che la Carta della Qualità di gestione del servizio dei rifiuti urbani, completata ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sarà trasmessa per la definitiva approvazione, all'autorità territorialmente competente ed esplicherà la sua efficacia dall'1.1.2026;

3. DI PRECISARE che successivamente all'approvazione definitiva di cui al punto 2, non si procederà ad ulteriore presa d'atto, bensì esclusivamente alla pubblicazione del testo definitivamente approvato, nel sito istituzionale del Comune e dei Gestori, oltre che al Servizio di Polizia locale e Tributi, per le rispettive attività di propria competenza

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste.

La Giunta Comunale, si svolge in una sala delle adunanze dell'Ente suddetto.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 27.07.2026, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la **G.C.**, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, **DICHIARA** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco
Sen. Palmiro Uchielli

Il Segretario Comunale
Paolo Tinti